

Consorzio della Quarantina

per la Tutela dei Prodotti di varietà e Razze Tradizionali della Montagna Genovese

STATUTO

Approvato dall'Assemblea del Consorzio il 12 aprile 2003.

Titolo I

Art. 1 DENOMINAZIONE, SEDE

Su iniziativa del «Comitato promotore per il recupero e la valorizzazione del patrimonio varietale di patata della Montagna genovese», costituito l'8 aprile 1999 e disciolto il 31 dicembre 2000, il 13 aprile 2000 è stato costituito un consorzio volontario di produttori agricoli denominato «Consorzio di tutela della Quarantina bianca Genovese e delle patate tradizionali della Montagna genovese», ora rinominato «**Consorzio della Quarantina - per la Tutela dei Prodotti di Varietà e Razze Tradizionali della Montagna Genovese**» [*da ora*, Consorzio].

Il Consorzio ha la sede legale in Torriglia (16029 GE), via N.S. della Provvidenza 3, presso i locali dell'Ente Parco Antola.

Art. 2 SCOPO

Il Consorzio promuove l'agricoltura familiare e il recupero rurale della Montagna genovese; in particolare, incoraggia, assiste, controlla, promuove e tutela:

- a. la coltivazione e l'allevamento di varietà e razze tradizionali di interesse agricolo, legate al Genovesato e alla sua montagna per ragioni storiche, ambientali, consuetudinarie;
- b. la produzione e la diffusione dei prodotti derivati da tali varietà e razze.

Art. 3 AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale del Consorzio comprende la provincia di Genova e l'adiacente area montana, contigua per ambiente e cultura, entro i confini definiti dal regolamento del Consorzio [*da ora*, regolamento].

Art. 4 OGGETTO

In relazione alle varietà, alle razze e ai prodotti definiti nell'art.1, il Consorzio può:

- a. promuovere, assumere o incaricare ogni attività di recupero, costituzione, mantenimento in purezza, conservazione, moltiplicazione e diffusione - anche di materiale sementiero e da propagazione;
- b. partecipare alla stesura, tenuta, controllo di repertori volontari o di registri europei, nazionali, regionali, locali;
- c. promuovere, svolgere o incaricare ogni attività scientifica, divulgativa, editoriale, promozionale, valorizzativa, formativa e informativa, di assistenza tecnica, giuridica e fiscale, di tutela e controllo, in Italia e all'estero, nonché mostre, fiere ed esposizioni pubbliche, e qualunque azione che favorisca l'attività dei produttori consorziati, la cultura della biodiversità, la conoscenza e la valorizzazione dell'agricoltura locale e il proprio sviluppo;
- d. curare attività di raccolta, selezione, stoccaggio, confezione, commercializzazione, distribuzione, esportazione;
- e. registrare propri marchi e stabilire le condizioni per il loro uso e la loro revoca;
- f. chiedere la registrazione di denominazioni protette, anche europee, e assumerne la titolarità;
- g. acquistare, affittare e gestire locali e attrezzature di interesse, uso e fruizione comune.

Il Consorzio può svolgere a favore dei produttori consorziati attività di carattere mutualistico, compresa l'erogazione di sovvenzioni a fondo perduto per fini di solidarietà, o di prestiti senza scopo di lucro né applicazione di tassi di interesse per attività, lavori, acquisti di attrezzature, bestiame e strutture coerenti con lo scopo consortile.

Il Consorzio può concedere mutui ai produttori consorziati o a terzi.

Quanto riguarda il paragrafo precedente – punti a, b, c - può essere esteso ad altre varietà e razze tradizionali di interesse agricolo, indipendentemente dal loro legame territoriale e dalla loro origine o provenienza.

Art. 5 DURATA

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2025, salvo proroga deliberata dall'Assemblea.

Titolo II

Art. 6 REQUISITI DEI CONSORZIATI E ISCRIZIONE

Possono essere iscritti al Consorzio i produttori agricoli che, all'interno del suo ambito territoriale, direttamente coltivano o allevano varietà e razze tradizionali di interesse agricolo del Genovesato e della sua Montagna.

L'iscrizione avviene su richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, nella forma e con le modalità previste dal regolamento.

Dopo la verifica dei requisiti previsti nel comma precedente, la richiesta è accolta o respinta con giudizio insindacabile e deliberazione non soggetta a impugnativa.

Entro 15 giorni dall'accoglimento della richiesta di iscrizione, il produttore che l'ha presentata, pena l'immediato annullamento della deliberazione di accoglimento, deve versare il contributo unico di iscrizione al Consorzio e trasmettere copia dell'estratto catastale e dei mappali della propria azienda.

Art. 7 DOVERI DEI CONSORZIATI

I consorziati devono:

- a. rispettare lealmente, senza riserve né eccezioni, lo statuto, il regolamento, i criteri di qualificazione dei prodotti e le decisioni approvate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo;
- b. rispettare ogni impegno concordato con il Consorzio su quantità, qualità, confezione e prezzo del prodotto;
- c. fornire al Consorzio con tempestività e correttezza i dati aziendali e produttivi richiesti, e assicurare la massima collaborazione agli incaricati dei controlli, garantendo l'immediato e libero accesso all'azienda e ai documenti, anche amministrativi e fiscali, riguardanti l'attività consortile.
- d. versare entro il 31 marzo di ogni anno il contributo annuale deciso dal Consiglio direttivo;
- e. versare le quote per ogni categoria di prodotto coltivato o sugli animali allevati decise dal Consiglio direttivo, e le eventuali sanzioni previste in caso di ritardato versamento;
- f. rispettare le risoluzioni assunte dal garante di conciliazione (art. 24) in caso di controversia.

Art. 8 DIRITTI DEI CONSORZIATI

I consorziati hanno diritto a:

- a. la precedenza sulla prenotazione e sull'acquisto delle sementi fornite attraverso il Consorzio;
- b. fruire dell'assistenza, dei servizi, delle strutture e delle attività del Consorzio;
- c. usare il marchio consortile a scopo promozionale.

Titolo III

Art. 9 INTERRUZIONE DELL'ADESIONE

Ogni consorziato, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio direttivo, ha la facoltà di interrompere l'adesione al Consorzio per un periodo non superiore a 5 anni.

Entro 5 anni dall'invio della comunicazione, la riammissione può essere chiesta in ogni momento, previo il pagamento delle quote annuali non versate durante il periodo di interruzione dell'adesione.

L'interruzione dell'adesione implica la temporanea perdita dei diritti previsti nell'art. 8, del diritto di voto in assemblea e del diritto di fare parte del Consiglio direttivo.

Art. 10 RECESSO

Ogni consorziato, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio direttivo, ha la facoltà di recedere dal Consorzio con effetto immediato.

Il recesso dal Consorzio implica la definitiva perdita dei diritti previsti nell'art. 8

Il trasferimento della titolarità dell'azienda consorziata, anche in seguito ad atto tra vivi o a successione, è equiparato al recesso con effetto immediato.

Chi ha esercitato la facoltà di recedere dal Consorzio può nuovamente essere iscritto, ripetendo la procedura prevista nell'art. 6.

Art. 11 SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE

In caso di omesso rispetto dei doveri previsti dall'art. 7 (lettere a, b, c), di uso abusivo del marchio consortile, di qualunque forma di concorrenza sleale o comportamento lesivo dell'onorabilità e degli interessi del Consorzio, il Consiglio direttivo può sospendere e, successivamente, escludere il produttore dal Consorzio.

In caso di mancato pagamento di contributi o quote dovute al Consorzio entro i termini stabiliti, il provvedimento di sospensione decorre con efficacia immediata; dopo 6 mesi di protratta inadempienza il rapporto tra Consorzio e produttore inadempiente è risolto automaticamente.

La sospensione dal Consorzio implica la temporanea perdita dei diritti previsti nell'art. 8, del diritto di voto in assemblea e del diritto di fare parte del Consiglio direttivo; l'esclusione implica la perdita definitiva di tali diritti e scioglie il Consorzio da ogni obbligazione nei confronti del produttore escluso.

Il produttore escluso dal Consorzio non può più essere iscritto, salvo unanime parere favorevole del Consiglio direttivo.

I tempi e le modalità di sospensione e successiva esclusione sono definiti nel regolamento.

Art. 12 DEBITI, CONTRIBUTI E QUOTE VERSATE

Interruzione, recesso, sospensione, esclusione, non estinguono eventuali debiti maturati nei confronti del Consorzio; il recesso e l'esclusione implicano la perdita del diritto alla restituzione di contributi e quote versate.

Titolo IV

Art. 13 - PATRIMONIO

Il fondo consortile è costituito da:

- a. dal contributo unico versato dai consorziati all'atto dell'iscrizione;
- b. dalle quote per ogni categoria di prodotto coltivato o sugli animali allevati;
- c. dalle eventuali sanzioni previste in caso di ritardato versamento;
- d. dai lasciti e dai contributi erogati a qualunque titolo da enti pubblici e privati e da persone fisiche;
- e. dai beni acquistati con le entrate descritte nei punti precedenti.

Il fondo consortile è destinato a garantire le obbligazioni sociali assunte dal Consorzio verso i terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire delle perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro da parte dei consorziati stabilendone modalità e termini.

Il Consorzio può contrarre mutui e finanziamenti per le sue finalità:

In caso di scioglimento del Consorzio, il fondo consortile e gli eventuali avanzi di attività saranno devoluti ad altra associazione o ente senza fini di lucro.

Art. 14 - ENTRATE DELLA GESTIONE ORDINARIA

Ogni consorziato dovrà versare un contributo annuale nella misura occorrente a coprire le spese organizzative, di amministrazione e gestione, secondo l'ammontare e le modalità decise

dal Consiglio direttivo. Dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso e non previste dal precedente art. 2.

Art. 15 – ESERCIZIO CONSORTILE

L'esercizio consortile si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Titolo V

Art. 16 - ORGANI CONSORTILI

Sono organi consortili:

- a. l'Assemblea dei consorziati;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il presidente del Consiglio direttivo;
- d. il direttore del Consorzio;
- e. il garante di conciliazione.

Art. 17 - L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea dei consorziati è ordinaria o straordinaria; si riunisce a porte aperte, anche fuori dalla sede e dai locali sociali; è convocata e presieduta dal presidente del Consiglio direttivo; rappresenta l'universalità dei consorziati; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

- a. approva lo statuto del Consorzio e le sue eventuali modifiche;
- b. approva il regolamento interno del Consorzio;
- c. approva il bilancio consuntivo e l'operato del Consiglio direttivo relativo all'esercizio trascorso;
- d. elegge i membri del Consiglio direttivo;
- e. elegge il garante di conciliazione e due supplenti;
- f. decide l'entità del contributo unico di iscrizione al Consorzio;
- g. impartisce direttive al Consiglio direttivo in merito allo scopo e alle attività del Consorzio;
- h. delibera sullo scioglimento e la liquidazione del Consorzio e sulla devoluzione del suo patrimonio.

Art. 18 - FORME E TEMPI DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. Nel corso dell'esercizio sociale, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale. Deve essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti consorziati che rappresentino almeno 1/4 (un quarto) dei voti spettanti a tutti i consorziati.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, completo di ordine del giorno, indicazione di sede, giorno e ora dell'adunanza - in prima e in eventuale seconda convocazione, purché in giorno diverso da quello della prima - deve essere comunicato ai consorziati almeno due settimane prima del giorno indicato, tramite posta ordinaria o fax o posta elettronica o con inserzione sul notiziario mensile "Notizie dal Consorzio" del mese precedente a quello dell'adunanza.

Art. 19 – VALIDITÀ E DELIBERAZIONI

L'Assemblea è validamente costituita: in prima convocazione, in presenza di almeno un terzo dei consorziati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consorziati presenti.

Il diritto di voto è riservato ai produttori in regola con il pagamento della quota annuale che hanno aderito al Consorzio da almeno tre mesi.

È ammessa la delega scritta a favore del coniuge, o di un congiunto entro il secondo grado di parentela o affinità, o di un altro produttore consorziato; nessun consorziato può ricevere più di 5 deleghe.

L'Assemblea delibera a maggioranza e con voto palese; le sue deliberazioni vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Art. 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio direttivo, formato da tre a sette consiglieri eletti dall'Assemblea fra i consorziati presenti con diritto di voto; la metà dei posti (calcolata per difetto se il numero dei consiglieri è dispari) è riservata ai fondatori del «Consorzio di tutela della Quarantina bianca Genovese e delle patate tradizionali della Montagna genovese», purché ne risulti la candidatura. Può essere nominato anche il coniuge di un consorziato o un parente convivente purché attivamente impegnato nella consunzione dell'azienda.

Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni, salvo diversa durata o anticipata revoca deliberata dall'Assemblea, adotta i provvedimenti relativi al buon funzionamento del Consorzio e al raggiungimento del suo scopo, decide su tutto quanto non sia espressamente riservato all'Assemblea. In particolare:

- a. fissa i criteri di qualificazione e i prezzi dei prodotti, approva i disciplinari e le norme di produzione e vigila sulla loro osservanza e su quella dello statuto, del regolamento e dei provvedimenti adottati;
- b. stabilisce l'entità del contributo annuale di adesione, della quota sul prodotto e delle sanzioni;
- c. prepara il bilancio consuntivo;
- d. nomina, al proprio interno, il presidente, e, al proprio esterno, il direttore del Consorzio [*da ora, direttore*]; può conferire altre nomine, incarichi e deleghe; può assumere e licenziare personale;
- e. può decidere compensi, altri emolumenti e ogni spesa che riguardi il Consorzio;
- f. decide l'eventuale apertura di sedi secondarie, uffici operativi, magazzini.

I consiglieri decadono per rinuncia volontaria, impedimento permanente, quando si trovano nelle condizioni previste dall'art. 9, o per revoca deliberata dall'Assemblea; in tali casi sono sostituiti dai primi fra i consorziati non eletti risultanti dal verbale di votazione.

Art. 21 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo si riunisce a porte aperte almeno due volte all'anno su convocazione del presidente inviata, con sette giorni di anticipo sulla data scelta, tramite posta ordinaria o fax o posta elettronica. La convocazione può essere autonomamente decisa dal presidente o chiesta della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio direttivo può assumere decisioni anche su consultazione collegiale avvenuta tramite posta elettronica quando tutti i consiglieri ne abbiano la disponibilità.

Le decisioni del Consiglio direttivo sono assunte dalla maggioranza dei consiglieri nominati, possono essere immediatamente esecutive e vincolano tutti i consorziati.

Non è ammessa la delega, né il voto astenuto; in caso di parità dei voti, prevale quello del presidente.

Art. 22 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il presidente del Consiglio direttivo svolge ogni funzione decisionale e rappresentativa affidatagli; in particolare:

- a. ha la rappresentanza legale del Consorzio e firma ogni atto o mandato di pagamento che riguardi il Consorzio;
- b. agisce in giudizio, a nome e per conto del Consorzio contro chiunque abbia fatto uso abusivo del suo nome, del suo logo, delle sue titolarità, del suo patrimonio, delle sue proprietà e beni strumentali o, comunque, gli abbia arrecato danni materiali, finanziari o morali;
- c. convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo.

Il presidente decade:

- a. con il Consiglio direttivo che l'ha eletto;
- b. per rinuncia volontaria;
- c. per revoca del mandato da parte del Consiglio direttivo.

In caso di impedimento rinuncia o revoca del mandato, al presidente subentra il consigliere più anziano fino alla nomina del suo sostituto.

In caso di decadenza del Consiglio direttivo, il presidente, limitatamente alla gestione ordinaria del Consorzio, mantiene le funzioni fino alla nomina del suo sostituto.

Art. 23 - DIRETTORE

Il direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio direttivo e non può avere altre cariche.

Il direttore:

- a. assiste gli organi consortili;
- b. attua le strategie annuali di produzione, promozione e quelle commerciali decise dal Consiglio direttivo; cura i contatti con i consorziati e con i referenti del Consorzio a qualsiasi titolo;
- c. coordina l'attività dei dipendenti e dei consulenti del Consorzio;
- d. cura la gestione del marchio di tutela nei confronti dei consorziati;
- e. svolge ogni funzione incaricatagli dal Consiglio direttivo.

Il direttore può essere rimosso dal Consiglio direttivo con effetto immediato.

Art. 24 - GARANTE DI CONCILIAZIONE

Il garante di conciliazione è eletto, insieme con due supplenti, dall'assemblea all'esterno del Consorzio e non può ricoprire alcuna altra carica, né ha interessi economici che lo leghino al Consorzio; risolve in modo imparziale, con giudizio insindacabile d'equità, le controversie tra i consorziati, tra i consorziati (compresi i loro eredi e rappresentanti) e il Consorzio e ogni controversia relativa all'interpretazione dello statuto, del regolamento, dei disciplinari di produzione e delle deliberazioni delle Assemblee o del Consiglio direttivo.

Le risoluzioni assunte dal garante sono vincolanti per il Consorzio e per i consorziati, sono immediatamente efficaci e non sono soggette a impugnazione.

Il garante resta in carica per il mandato ordinario previsto per il Consiglio direttivo; può recedere dalla carica in ogni momento o essere sfiduciato dall'Assemblea; in caso di impedimento, recesso o sfiducia, subentra il primo dei due supplenti eletti.

Art. 25 - CONTROLLI

Il Consorzio dispone i controlli che ritiene più opportuni per verificare la qualità delle produzioni, le condizioni di commercializzazione dei prodotti e il rispetto di questo statuto, del regolamento, dei criteri di qualificazione, dei disciplinari di produzione e delle deliberazioni assunte.

Su eventuale incarico di enti pubblici od organismi da questi delegati o incaricati, il Consorzio può svolgere attività di controllo anche nei confronti di terzi.

Art. 25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In qualunque caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori anche non soci determinandone i poteri.

Al termine della liquidazione i soci avranno diritto al solo rimborso del capitale versato, in conseguenza dello spirito mutualistico e previdenziale del Consorzio.

In caso di scioglimento del Consorzio, il fondo consortile e gli eventuali avanzi di attività saranno devoluti ad altra associazione o ente senza fini di lucro.

Art. 26 - NORME FINALI

Per le questioni procedurali e esecutive inerenti a questo statuto si rinvia al regolamento del Consorzio.

Per quanto non regolato da questo statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.